
La valutazione dei modelli organizzativi del D.Lgs 231/2001

di [Salvatore Dammacco](#)

Publicato il 24 Novembre 2023

Nonostante l'importanza data al modello organizzativo da D.Lgs. 231/2001 è impensabile poter tracciare un quadro completo di elementi che possano garantire l'idoneità dei modelli organizzativi a contrastare la commissione del reato.

Quando, però, il reato è commesso, sebbene sia presente un modello organizzativo, la valutazione di quest'ultimo segue un criterio obiettivo e condivisibile, che può comportare la responsabilità dell'ente.

Valutazione dei modelli organizzativi secondo la Legge 231/2001 - argomenti trattati:

- La Corte costituzionale e la L. 231/2001
- La responsabilità amministrativa dell'ente
- L'assoluzione del manager e la sanzione all'ente
- Due modelli organizzativi?
- La legittimità della doppia prescrizione
- Alcuni interventi della Corte di Cassazione penale
- La valutazione successiva del modello organizzativo

La Corte costituzionale e il D.Lgs. 231/2001

Spazziamo via, preliminarmente, ogni dubbio sulla costituzionalità del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito D.Lgs.), contenente la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*.

A tal proposito, la [Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 2014, n. 218](#), ha dichiarato l'

inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 83 c.p.p. (Citazione del responsabile civile) e delle "disposizioni integrali" del D.Lgs. 231/2001.



Inammissibilità e formulazione delle questioni: precedenti rilevanti della Corte

La Corte delle Leggi ricorda che l'ordinanza di rimessione:

- censura l'intero testo normativo, senza individuare la disposizione, che si afferma, essere lesiva del principio di uguaglianza;
- non indica l'intervento additivo da assumere per eliminare la denunciata illegittimità costituzionale;
- parte dall'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale l'art. 83, comma 1, c.p.p., non consentirebbe la citazione dell'ente come responsabile civile.

ed afferma che:

- a differenza di quanto affermato dal rimettente, l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere, in base al D.Lgs., non corrisponde al reato perpetrato dalla persona fisica, con la conseguenza che detta persona e l'ente non possono essere coimputati nel medesimo reato;
- la citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati non è esclusa prima del suo proscioglimento, ma è condizionata, nel senso che produce effetto solo nel caso in cui l'imputato venga prosciolto od ottenga una sentenza di non luogo a procedere;

- pertanto, l'art. 83, comma 1, c.p.p., non impedisce la citazione dell'ente come responsabile civile;
- in quanto all'onere gravante sul rimettente di ricercare la norma o la parte di essa che provocherebbe la lamentata lesione dei parametri costituzionali evocati, è utile guardare, ex plurimis, le ordinanze nn. 21/2003, 337/2002 e 97/2000;
- in ordine alla inammissibilità delle questioni per generica e incerta formulazione del petitum, è il caso di rivedere le se

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento